

## **TI\_GERICHTE 11.2003.102 vom 19. Mai 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-05-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2003.102](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.102)

FR: TI\_GERICHTE 11.2003.102 du 19 mai 2006

IT: TI\_GERICHTE 11.2003.102 del 19 maggio 2006

### **Regeste**

Protezione dell'unione coniugale.

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia suddiviso l'eccedenza coniugale a metà. Fa valere che prima della separazione di fatto “la coppia riusciva a risparmiare tutto il surplus”, di modo che “l'importo eccedente il minimo vitale dovrebbe andare tutto a favore del marito”. Non fosse la Camera di tale opinione – egli soggiunge – per gli stessi motivi “il riparto dell'eccedenza deve essere fatto (...) almeno nella misura dell'80% a favore del marito e il 20% a favore della moglie”. In entrambe le eventualità il contributo offerto di fr. 1500.– mensili risulta dunque “più che equo” (memoriale, punto 3). a) Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (sentenza del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 maggio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1). Da tale principio non v'è ragione di scostarsi, né del resto il convenuto pretende ciò. b) Il metodo appena citato non deve condurre a una redistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altro caso in cui il Tribunale federale ha ritenuto inapplicabile il noto metodo non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo descritto in DTF 126 III 8). Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune (DTF 118 II 378 consid. 20b; sentenza 5P.231/2000 consid. 3a, pubblicato in: FamPra.ch 2001 pag. 764; cfr. anche DTF 128 III 67 consid. 4a). Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo raggiunta o superata (come quella di acquistare una casa: FF 1996 I 127; sentenza del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 maggio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5C.230/2003, consid. 4.1). Comunque sia, spetta al coniuge che chiede di non

applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell' eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi (I CCA, sentenza inc. 11.1998.74 dell' 11 maggio 1999, consid. 2 in fine, pubblicato in: FamPra.ch 2000 pag. 148). c) Nella fattispecie l' appellante sostiene che fino all' autunno del 2002 quasi tutto lo stipendio della moglie era destinato al risparmio, tant'è che il conto n. 31 473 a lei intestato presso la \_\_\_\_\_ su cui era accreditato lo stipendio registrava il 31 dicembre 2002 un saldo di “ben fr. 17 086.–” (memoriale, pag. 2 in fondo). L'argomento non manca di disinvoltura. L'istante ha cominciato a lavorare al 40% per la \_\_\_\_\_ nel gennaio del 2000 (osservazioni all'appello, pag. 3 in fondo, ove l'interessata smentisce l'inizio della sua risposta n. 16 data all'interrogatorio formale del 15 maggio 2003), non il 1° gennaio 2001 come assevera l'appellante (memoriale, pag. 3 nel mezzo). Agli atti figura solo l'estratto del conto n. 31 473 dal 29 dicembre 2001, allorché il saldo attivo era di fr. 7996.– (doc. U, 8° foglio). Se il guadagno dell'istante fosse stato interamente destinato al risparmio, dandosi un guadagno della moglie accertato dal Pretore in fr. 1550.– netti mensili, mal si comprende come mai alla fine del 2002 il saldo attivo fosse di fr. 8000.– scarsi. E se il guadagno dell'istante fosse stato interamente (o quasi interamente) destinato al risparmio anche solo dal gennaio del 2002, il saldo del conto a fine anno sarebbe di circa fr. 26 600.– (o poco meno), non di soli fr. 17 086.–. Su questo punto l'appello si rivela destituito perciò di ogni consistenza. d) L'appellante soggiunge che fino alla costruzione della casa unifamiliare sulla particella n. 5844 RFD di \_\_\_\_\_, costata fr. 178 284.50, lui e la moglie accantonavano cifre cospicue. Così argomentando, egli trascura però che la casa è stata ultimata almeno un anno e mezzo prima della separazione di fatto, di modo che il tenore di vita a quel momento non è più di rilievo. Certo, a suo avviso l'ammortamento ipotecario annuo di fr. 3000.– dimostra come “i coniugi vivessero con il minimo vitale” (memoriale, pag. 3 in alto), ma l'asserto non è serio. Intanto non è per nulla verosimile che nel caso specifico un accantonamento pari a fr. 250.– mensili (fr. 3000.– : 12) pesasse sul bilancio familiare al punto da ridurre i coniugi a vivere con il solo minimo esistenziale. Inoltre, si ammettesse – per avventura – che i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso per rimborsare il mutuo ipotecario, tale finalità è ormai superata (la casa è stata venduta a terzi nel marzo del 2003: doc. 2 e 3). La circostanza non entra più in considerazione, pertanto, nella valutazione del tenore di vita (sopra, consid. b). Anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

## **E. 5**

Per quanto attiene al proprio reddito, l'appellante afferma ch'esso non ammonta a fr. 9402.75 netti mensili (come ha accertato il Pretore), ma solo a fr. 8495.25, poiché la cosiddetta “quota di successo” non è garantita, è condizionata dalle sue prestazioni e dipende dal risultato dell'azienda. Non andrebbe inclusa, dunque, nello stipendio mensile (memoriale, punto 5). L'argomento è una volta ancora infondato. È vero che nel caso in esame la cosiddetta “quota di successo” non è garantita dalla \_\_\_\_\_, essendo calcolata in base al raggiungimento di determinati obiettivi stabiliti per anno civile (interrogatorio formale del convenuto del 17 giugno 2003, risposta n. 3.2; doc. 4). Da quando è stata istituita nel 2000, tuttavia, l'appellante l'ha sempre ricevuta (interrogatorio formale del 17 giugno 2003, risposta n. 3.1; doc. 8, 9). Per di più, l'importo è rimasto sostanzialmente stabile negli anni: fr. 12 000.– nel 2000 (doc. 9), fr. 10 890.– nel 2001 (doc. O), fr. 11 628.– nel 2002 (doc. 21, 3° foglio) e non si ravvisano indizi che ne lascino presumere la soppressione. Nulla giustifica pertanto di trattare tale “quota di successo” diversamente da una tredicesima, da una gratifica, da una provvigione, dai bonus, dalle partecipazioni agli utili, dalle mance, dalle indennità per straordinari o per altri incarichi, i

quali se percepiti abitualmente rientrano nel reddito ( Sutter/Freiburghaus , Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 125 CC; v. anche Schwenzer , FamKommentar, Berna 2005, n. 17 ad art. 125 CC; Wullschlegler in: Schwenzer, op. cit., n. 21 ad art. 285 CC; identica disciplina vigeva già sotto il vecchio diritto del divorzio: Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3<sup>a</sup> edizione, n. 265 ad art. 156 CC). Dovesse la “quota di successo” modificarsi apprezzabilmente, il convenuto potrà sempre chiedere al giudice di aggiornare i contributi alimentari alle mutate circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).

## **E. 6**

Quanto alla moglie, l'appellante afferma che il reddito di lei ammonta a fr. 1736.90, non a fr. 1550.– netti mensili. Oltre a ciò, essa potrebbe aumentare agevolmente il proprio grado d'occupazione al 60% e guadagnare fr. 2680.– netti mensili, preparandosi così a sostentarsi autonomamente, visto che una riconciliazione coniugale appare esclusa (memoriale, punto 4). Le due argomentazioni toccano temi distinti e vanno trattate separatamente. a) Il Pretore ha accertato il guadagno dell'istante in fr. 1550.– netti mensili sommando allo stipendio mensile di fr. 1495.45 la già citata “quota di successo” (sentenza impugnata, consid. 4 in fine). Su quali documenti egli si sia fondato non è dato di sapere. Nel caso del convenuto egli ha fatto sicuramente capo al certificato di salario 2002 per la dichiarazione d'imposta, dal quale si evince – appunto – un reddito netto di fr. 9402.75 mensili (doc. P, identico al doc. 7). Nulla giustificava dunque che per calcolare lo stipendio della moglie il primo giudice ignorasse il parallelo certificato contenuto nel fascicolo richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione di \_\_\_\_\_ (10° foglio), da cui si desume un reddito medio di fr. 1736.90 netti mensili. Del resto, nelle osservazioni all'appello l'istante nulla obietta al proposito. Ne segue che, come sottolinea l'appellante, ai fini del giudizio occorre dipartirsi da un reddito netto della moglie di fr. 1736.90 mensili. b) Altro è il discorso per quel che concerne il grado d'occupazione della moglie, che l'appellante vorrebbe veder passare dal 40 al 60%. Il problema di sapere se e in che misura un coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di fatto sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un'attività remunerata, è stato ricapitolato ultimamente da questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente del Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). In sintesi, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a condizione – che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune, – che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e – che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato del lavoro. Le tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti). c) Ciò posto, per definire i “contributi pecuniari” di un coniuge in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), il giudice si fonda prima di tutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dai coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che, ove non ci si debba più attendere una

ripresa della comunione domestica, lo scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). d) Nella fattispecie le parti si sono sposate il 5 settembre 1986 e per una quindicina d'anni l'istante risulta essersi dedicata alla casa e alla famiglia. Nel gennaio del 2000 essa è entrata alle dipendenze della \_\_\_\_\_ al 40% (“perché con mio marito avevamo deciso che avrei ripreso a lavorare per aiutare finanziariamente la famiglia, ma non in misura superiore al 40% perché mi devo dedicare alla figlia”: interrogatorio formale dell'istante del 15 maggio 2003, risposta n. 1.4) . Alla separazione di fatto tale era dunque l'assetto adottato dai coniugi. Il convenuto non pretende che la moglie si fosse impegnata ad aumentare il proprio grado d'occupazione, né rende verosimile che per finanziare due economie domestiche separate non basti attingere all' eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, né asserisce che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) siano insufficienti per coprire i costi delle due economie domestiche. Anzi, come si vedrà oltre (consid. 9), nel caso in esame il bilancio familiare denota un' sostanziosa eccedenza. Pretendere che l' istante estenda la sua attività lucrativa in condizioni del genere nel quadro di misure protettive dell' unione coniugale è fuori discorso. Al riguardo la sentenza impugnata va esente da critiche.

#### **E. 7**

In relazione al proprio fabbisogno minimo l'appellante fa valere che esso ascende a fr. 3986.70 e non solo a fr. 3292.30 mensili. Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.

a) L' appellante rivendica un' indennità di fr. 200.– mensili per pranzi fuori casa e “spese di lavo-stiro”. Il Pretore ha respinto la richiesta perché “non documentata” (sentenza impugnata, consid. 5). Tale motivazione è erronea, giacché in una procedura a tutela dell'unione coniugale basta rendere le pretese verosimili; non occorre necessariamente provarle. Il convenuto abita a \_\_\_\_\_ e già davanti al Pretore aveva spiegato di rimanere a \_\_\_\_\_ durante la pausa di mezzogiorno (riassunto scritto presentato alla discussione del 15 aprile 2003, pag. 4; riassunto scritto presentato al dibattimento finale del 17 giugno 2003, pag. 3 in alto). L'istante muove generiche contestazioni, ma nulla eccepisce in merito, nemmeno nelle osservazioni all'appello (pag. 6). Se si pensa che, relativamente ai soli pranzi fuori domicilio, la tabella per il calcolo dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo riconosce una maggiorazione di fr. 11.– per pasto principale (FU 2/2001 pag. 75, cifra II n. 4 lett. b), l' indennità di fr. 200.– mensili esposta dal convenuto si giustifica già per tale motivo. b) Il Pretore ha espunto dal fabbisogno minimo del convenuto il premio per un' assicurazione sulla vita (fr. 494.40 mensili: doc. 19) “che non rientra nel fabbisogno allargato” (sentenza impugnata, loc. cit.). L'appellante se ne duole, ricordando che è arbitrario non tenere conto in modo generale, nella determinazione dei contributi di mantenimento in favore della moglie, dei premi d'assicurazione che il marito è tenuto a pagare (DTF 114 II 395 consid. 4c). A giusto titolo. Come questa Camera ha già avuto occasione a sua volta di rammentare, nel fabbisogno minimo del debitore il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale inserisce anche, in quanto i mezzi finanziari a disposizione siano sufficienti, i premi delle assicurazioni destinate a coprire rischi riguardanti l'unione coniugale o la comunione domestica, sia pur sospesa (RDAT I-1999 pag. 206 consid. 2a). L' istante obietta che il premio annuo della polizza (di “terzo pilastro”) stipulata presso la \_\_\_\_\_ era destinato ad ammortare il debito ipotecario gravante l'alloggio coniugale, ormai alienato. A parte il fatto però che l'obiezione è sollevata per la prima volta nelle osservazioni all'appello (pag. 3 nel mezzo), l'interessata non

pretende che la polizza sia stata disdetta nel frattempo (si veda il fascicolo richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione di \_\_\_\_\_, 28° foglio ) né che il rischio sia stato assicurato in favore di terzi. Come si vedrà in appresso, poi, i mezzi a disposizione della famiglia bastano per pagare il premio. In definitiva, a ragione l'appellante chiede che l'ammontare del suo fabbisogno minimo sia portato da fr. 3292.30 a fr. 3986.70 mensili.

### E. 8

Il fabbisogno minimo della moglie non è contestato. La procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un coniuge essendo governata dal principio dispositivo ( Hausheer/Spycher/ Kocher/Brunner , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine), non incombe dunque a questa Camera procedere a verifiche d'ufficio. In tema di filiazione si applica per contro il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 411), di modo che questa Camera interviene di propria iniziativa, senza essere vincolata né alle richieste dei genitori né agli importi fissati dal primo giudice. In concreto la figlia delle parti aveva, quando ha statuito il Pretore, 15 anni. Il suo fabbisogno in denaro è stato valutato dal primo giudice in fr. 1670.– mensili (come indicavano i genitori) con generico richiamo alle “tabelle dell'Ufficio della gioventù di Zurigo” (sentenza impugnata, consid. 5 in fine). In realtà la questione merita più attenta disamina. a) Per un figlio unico in età compresa fra i 13 e i 18 anni la tabella 2003 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (quella che avrebbe dovuto applicare il Pretore) prevedeva un fabbisogno in denaro di fr. 1980.– mensili, compresi fr. 310.– per cura e educazione. Lavorando al 40%, la madre affidataria poteva fornire il 60% di tale importo in natura (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b) , di modo che sotto questo profilo il fabbisogno in denaro della figlia si riduceva a fr. 1794.– mensili. b) Verso l'alto andava adeguato invece il costo dell'alloggio, che ammontava non a fr. 320.– mensili (valore medio stimato dalla tabella 2003), bensì a un terzo di fr. 1400.– mensili (doc. C), ossia a fr. 466.70 (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag.

### E. 13

in alto). Ciò impone evidentemente di rettificare il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo dell'istante, riconducendolo da fr. 1080.– a fr. 933.30 mensili. Verso l'alto andava adattata anche, nel fabbisogno della figlia, la voce “altri costi” (fr. 820.– mensili secondo la tabella 2003), M\_\_\_\_\_ risultando frequentare una scuola privata di musica, la cui retta di fr. 130.– mensili (fr. 780.– ogni semestre: doc. D) non rientra nelle previsioni della tabella (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 a metà: “Musikunterricht”). In ultima analisi il fabbisogno in denaro della figlia risulta perciò di fr. 2070.70 mensili, non di fr. 1670.–. 9. Nelle circostanze descritte il quadro delle entrate e uscite familiari si presenta come segue: reddito del marito (consid.

5)	fr. 9 402.75	reddito della moglie (consid.
6)	fr. 1 736.90	fr. 11 139.65 mensili fabbisogno minimo del marito (consid. 7)
	fr. 3 986.70	fabbisogno minimo della moglie (rettificato come al consid. 8b: fr. 2958.90 ./.
	fr. 1080.– + fr. 933.30)	fr. 2 812.20 fabbisogno in denaro di M_____ (consid. 8)
	fr. 2 070.70	fr. 8 869.60 mensili eccedenza
	fr. 2 270.05	metà eccedenza
	fr. 1 135.—	mensili Il marito può conservare per sé: fr. 3986.70 + fr. 1135.–
	fr. 5 121.70	mensili, deve versare alla moglie: fr. 2812.20 + fr. 1135.– ./.
	fr. 1736.90	

fr. 2 210.30 arrotondati a fr. 2 210.— mensili e destinare a  
M\_\_\_\_\_ fr. 2 070.70 arrotondati  
a fr. 2 070.— mensili. Il contributo per la figlia  
risulta più alto di quello chiesto a suo tempo dall'istante e più alto di quello deciso dal  
Pretore, ma nei confronti dell'appellante ciò non raffigura una reformatio in peius ,  
suscettibile di avvertimento previo da parte della Camera. Questa si verifica, nelle  
protezioni delle unioni coniugali, solo ove il totale dei contributi litigiosi – e non solo un  
singolo contributo – si riveli più alto di quello stabilito in prima sede (cfr. RVJ 38/2004 pag.  
131 in fondo con rinvii di dottrina e giurisprudenza). Ciò non è il caso in concreto. 10. Gli  
oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio e all'impegno richiesto  
dall'esame dell'appello, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il  
Pretore aveva condannato il marito a versare contributi di mantenimento per complessivi fr.  
4594.– mensili (fr. 2924.– per l'istante, fr. 1670.– per la figlia). Nell'appello il convenuto  
contestava solo il contributo per l'istante, che chiedeva di ridurre a fr. 1500.– mensili. In  
esito all'attuale sentenza egli si vede tenuto a erogare contributi per complessivi fr. 4280.–  
mensili (fr. 2210.– per l'istante, fr. 2070.– per la figlia). Si considerasse solo il contributo  
per la moglie, l'appellante uscirebbe soccombente a metà. Si tenesse conto solo del risultato  
finale, egli soccomberebbe per circa tre quarti. Dato che nelle cause vertenti sul diritto di  
famiglia si può prescindere, in caso di reciproca sconfitta, da una suddivisione strettamente  
aritmetica delle spese e delle ripetibili in virtù di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv.  
2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in:  
Cocchi/Trezzini , CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148  
CPC), appare congruo far sopportare all'appellante due terzi dei costi, con obbligo di  
rifondere all'istante un'indennità per ripetibili ridotte. 11. La tassa di giustizia, le spese e le  
ripetibili di prima sede sono state poste dal Pretore per un quarto a carico dell'istante e per il  
resto a carico del convenuto. Ricordato che in materia di spese e ripetibili il Pretore fruisce  
di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei  
relativi importi in base al grado di soccombenza, sicché la sua decisione è censurabile solo  
per eccesso o abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 32 ad art. 148),  
il dispositivo da lui emesso può rimanere invariato. Tanto più che in primo grado il  
convenuto riconosceva alla moglie un contributo di soli fr. 1000.– mensili (per rapporto ai  
fr. 1500.– riconosciuti in appello), sicché il suo grado di soccombenza risulta maggiore. Per  
questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.